

Regione Basilicata

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE

A.P.T.

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Delibera del Direttore Generale n° 189 del 22-11-2010

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Articolo 1- Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall’art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 2- Tipologia degli incarichi

1. Rientrano nell’ ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione. In particolare sono compresi nel presente regolamento gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, come di seguito definiti.

2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse dell’Ente e sono afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse, con le finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato. Il risultato sarà documentato attraverso una relazione scritta finale nella quale devono essere illustrati lo studio e le soluzioni proposte.

3. Gli incarichi di ricerca riguardano lo svolgimento di attività di approfondimento relative ai temi dell’innovazione di prodotto o di processo su determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni.

4. Le consulenze riguardano le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni, nonché l’espletamento di attività particolari che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in servizio.

5. Gli altri incarichi di collaborazione consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto professionale ai servizi amministrativi o tecnici dell’ente.

6. L’incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione, non comporta l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente e potrà essere svolto, entro i limiti contrattualmente pattuiti, anche nella sede del committente.

7. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli incarichi di collaborazione, sia di natura coordinata e continuativa che di natura occasionale (non abituale o professionale), conferiti sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2222 - 2228 e 2229 - 2238 del codice civile.

Articolo 3 - Esclusioni dall’ambito applicativo del Regolamento

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione, gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dello staff del Direttore Generale, ai revisori dei conti ed ai componenti delle commissioni di concorso.

2. Sono inoltre esclusi, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione e comunicazione, gli incarichi conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, purchè l’affidamento sia motivato dall’esperienza specifica richiesta nello svolgimento delle mansioni corrispondenti all’incarico da assegnare.

3. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, rimangono vigenti le previsioni normative relative alle specifiche attività che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l’evidenza pubblica.

4. Per gli incarichi legali di assistenza e rappresentanza in giudizio nell’ambito di procedimenti giurisdizionali per la rappresentanza in giudizio, patrocinio dell’ente e consulenza tecnica di parte, è competenza esclusiva del Direttore Generale individuare il professionista prescelto, provvedendo all’adozione di idonea deliberazione in merito.

5. Per gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, troveranno applicazione le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e le disposizioni dell'APT contenute nel Regolamento Amministrativo e di Contabilità e nel Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia.

6. Il conferimento degli altri incarichi *intuitu personae* è consentito in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione di attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, oppure per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari opere, interpretazioni o elaborazioni.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, occasionale ovvero coordinata e continuativa a soggetti estranei all'APT può essere attribuito nel caso in cui si richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le competenze del personale dipendente e che pertanto non sono riscontrabili nell'apparato dell'APT, ovvero nei casi in cui sussista l'impossibilità di far fronte alle problematiche stesse con il personale in servizio per indifferibilità e/o saturazione di altri impegni di lavoro.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, a fronte di esigenze cui l'ente non può far fronte con personale in servizio, solo in contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e parametri di compenso della collaborazione.

3. Il rispetto dei criteri sopra indicati deve risultare dalla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Articolo 5 – Destinatari degli incarichi

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità di conferire un incarico di collaborazione autonoma, lo stesso dovrà essere conferito:

- a) a liberi professionisti, singoli od associati, iscritti negli ordini, albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore;
- b) a docenti universitari, ricercatori universitari oppure a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- c) a liberi professionisti o altri soggetti in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento o specialistica che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- d) a soggetti dotati di congrua esperienza nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali;
- b) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'APT;
- c) abbiano un contenzioso giudiziale con l'APT;

- d) abbiano riportato condanne per reati contro la P.A. o abbiano procedimenti pendenti per gli stessi reati;
- e) abbiano commesso reati di cui alle leggi antimafia;
- f) siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto dalle leggi antimafia.

Articolo 7 – Long List di Esperti

1. L'APT istituisce una long list di esperti relativa a più profili professionali.
2. Con apposito avviso pubblico senza scadenza l'APT individua i profili professionali della *long list* di esperti, relativi alle competenze di maggiore esigenza. Potranno essere successivamente individuati, sempre con avviso pubblico, nuovi profili da inserire nella *long list*. Potranno inoltre essere cancellati, con apposito provvedimento del Direttore Generale, i profili non più ritenuti di interesse.
3. L'iscrizione nella *long list* può essere richiesta dagli interessati mediante invio del proprio curriculum professionale con apposita dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, espressa in calce al curriculum stesso. La dichiarazione non veritiera comporta la cancellazione dalla *long list*, l'interruzione di qualsiasi rapporto in essere e la preclusione ad instaurare in futuro rapporti con l'APT.

Articolo 8 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi devono essere affidati:
 - se di importo superiore a € 193.000,00, al netto dell'IVA, previa gara di rilevanza comunitaria;
 - quelli compresi tra una cifra superiore a € 5.000,00 e € 193.000,00 sono affidati mediante selezione con procedura comparativa tra gli esperti iscritti al profilo della *long list* relativo all'incarico da conferire, procedendo alla verifica dell'esperienza e della capacità professionale tramite la valutazione dei *curricula* acquisiti e in relazione all'incarico da affidare;
 - nel caso la selezione del soggetto qualificato cui conferire l'incarico avvenga per profili professionali non previsti nella *long list* di esperti, se compreso tra € 5.000,00 ed € 193.000,00, sarà emanato apposito avviso pubblico;
 - per gli incarichi fino a € 5.000,00, al netto di Iva, da affidare a esperti iscritti al profilo della *long list* relativo all'incarico da conferire, si procede con affidamento diretto previa estrazione dal relativo profilo della *long list*;
 - per gli incarichi fino a € 5.000,00 euro, al netto di Iva, non riconducibili ad alcuno dei profili professionali previsti dalla *long list*, è consentito l'affidamento diretto previa acquisizione di preventivo e *curriculum* professionale.
2. In caso di procedura di selezione per profili non previsti nella *long list* di esperti, di cui al precedente comma 1., 3° punto, questa dovrà esperirsi tramite avviso pubblico di selezione aperto a tutti gli interessati, pubblicato sul sito dell'APT per quindici giorni. L'avviso dovrà indicare:
 - a) oggetto, natura e durata dell'incarico;
 - b) requisiti di ordine generale e specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) durata dell'avviso e modalità di presentazione delle candidature;
 - f) compenso di riferimento;
 - g) modalità di selezione;
 - h) indicazione del responsabile del procedimento.
3. L'avviso pubblico di iscrizione nella *long list* di esperti e quello per la selezione di esperti per profili non previsti nella *long list*, dovranno prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
 - b) l'insussistenza di carichi penali e pendenti per reati contro la P.A. o per reati di cui alle leggi antimafia;
 - c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
 - d) di non aver perduto i requisiti di iscrizione ad Albi professionali;
 - e) di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'APT;
 - f) di non avere un contenzioso giudiziale con l'APT;
 - g) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del DLGS. 196/2003;
 - h) di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.
4. Il Direttore Generale dell'APT nomina una apposita commissione di valutazione, composta da personale interno e/o esterno all'Amministrazione, la quale procederà alla selezione dei candidati iscritti nella *long list* e dei candidati che hanno presentato domanda su avviso pubblico relativo ai profili professionali non compresi nella *long list*, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati in relazione all'incarico da conferire.
5. Al termine della selezione la commissione indicherà tre nominativi e formulerà una proposta del candidato prescelto da sottoporre al Direttore Generale, al quale compete la determinazione definitiva. Qualora nella terna risultino professionalità sostanzialmente equiparabili, la scelta potrà essere effettuata dal Direttore Generale all'esito di un colloquio con i suddetti candidati.
6. Della procedura di valutazione verrà redatto un sintetico verbale da conservare agli atti.
7. Il Direttore Generale dell'APT, con la deliberazione di conferimento dell'incarico, esplicita i presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, indica le modalità di scelta del contraente tramite *long list* o avviso pubblico di selezione o tramite affidamento diretto nei casi previsti dal presente Regolamento ed approva lo schema di convenzione.
8. I motivi per i quali non si proceda al conferimento dell'incarico tramite *long list* o avviso pubblico di selezione dovranno essere esplicitati nella deliberazione di affidamento dell'incarico, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento.
9. L'esito della procedura di selezione sarà pubblicato sul sito dell'APT.
10. La persona individuata per lo svolgimento dell'incarico attraverso la procedura comparativa deve presentare una dichiarazione attestante la professione e/o il suo stato di dipendente pubblico, al fine di appurare l'inesistenza di incompatibilità e altre eventuali cause ostative al conferimento dell'incarico. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

Articolo 9- Affidamento diretto

1. Il conferimento dell'incarico senza previo esperimento di una selezione, mediante *long list* o avviso pubblico, è ammesso in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione di più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un unico soggetto;
 - c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a

- condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) nei casi di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e) qualora si tratti di completare e/o aggiornare i risultati di un precedente incarico, entro il limite del 20% dell'importo iniziale;
- f) nei casi di incarichi con compenso per l'intera durata dell'incarico non superiore ad euro 5.000,00 oltre IVA. In caso di più incarichi conferiti mediante affidamento diretto allo stesso professionista, non si potrà superare la cifra complessiva di €. 20.000,00 per ogni esercizio finanziario.

Art. 10 – Contratto e pubblicità

1. Tra l'APT e il soggetto individuato deve stipularsi un contratto nel quale vengono almeno definiti:
 - a. obiettivi da conseguirsi;
 - b. durata dell'incarico;
 - c. corrispettivo e modalità di liquidazione delle competenze;
 - d. modalità di espletamento dell'incarico;
 - e. oggetto della prestazione.
2. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico è stabilito in base ai parametri di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009 o successive disposizioni, anche regionali, in materia e deve essere comunque proporzionato alle utilità conseguite dall'APT e calcolato con riferimento alla tipologia, alla qualità e quantità dell'opera o della prestazione richiesta.
3. La durata dell'incarico deve essere puntualmente determinata. Gli incarichi conferiti non possono comunque eccedere la durata del mandato del Direttore Generale.
4. Gli incarichi che vengono conferiti devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web dell'APT, con indicazione del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
5. Gli atti di impegno per gli incarichi conferiti di importo superiore a € 5.000,00 al netto di IVA devono essere trasmessi preventivamente al collegio dei revisori dell'Ente per la certificazione e inviati alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
6. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Art. 11 - Recesso

1. L'APT può riservarsi la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso previa congrua motivazione; in tal caso il compenso viene rideterminato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
2. Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, nel rispetto del termine di preavviso previsto. Anche in tal caso il compenso è determinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal collaboratore.
3. In caso di recesso del collaboratore in assenza del preavviso previsto dal contratto, l'APT può applicare al compenso determinato una detrazione, individuata nel contratto, a titolo di penale.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari concernenti la disciplina, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento. In particolare è abrogato il precedente Regolamento per l'assegnazione degli incarichi di consulenza approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 23 ottobre 2008.

2. Il presente Regolamento sarà trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.

Articolo 14 – Norma transitoria

I professionisti già iscritti nella Long List del 2009 per i profili corrispondenti all'avviso pubblico di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento sono confermati d'ufficio nella Long List per i medesimi profili. Resta salva la facoltà del professionista di inviare il proprio curriculum aggiornato, secondo le prescrizioni che saranno contenute nell'apposito avviso.
